

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 2003

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE:	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>
ARMO SINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 6, 8
* EUFEMI (UDC)	3, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Mi-

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00687, presentata dal senatore Eufemi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione 3-00687, chiedo di differirne ad altra seduta lo svolgimento, dal momento che non trovo esaurienti gli elementi informativi in mio possesso; peraltro, qualora il senatore Eufemi lo richieda, potrei anche fornire oggi una risposta parziale. In tal caso, chiederei comunque di poter integrare il mio intervento successivamente.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, considerato quanto affermato dal sottosegretario Armosino, ritengo sia opportuno differire lo svolgimento dell'interrogazione da me presentata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione 3-00687 è pertanto rinviato ad altra seduta.

Segue ora l'interrogazione 3-00721, presentata anch'essa dal senatore Eufemi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione 3-00721 il senatore Eufemi pone quesiti in ordine alle emissioni dei titoli obbligazionari del gruppo Cirio ed alla loro collocazione sul mercato.

Al riguardo, preciso che si è già avuto modo di riferire in sede di risposta ad analogo quesito del senatore Turci e dunque che il contenuto del mio intervento sarà pressoché identico.

In primo luogo, è stata sentita la Banca d'Italia, dalla quale abbiamo appreso che le emissioni dei titoli in questione le sono state comunicate ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il cosiddetto Testo unico bancario); la comunicazione prevedeva che i titoli fossero destinati ad investitori istituzionali. Le emissioni sono state valutate avendo riguardo alle finalità previste nel citato articolo 129, che detta i criteri in materia di stabilità ed efficienza del mercato dei valori mobiliari, e sulla base dei criteri indicati nella delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 12 gennaio 1994. Esula

invece dall'ambito dei controlli in questione la valutazione in ordine alla solvibilità dell'emittente.

Per quanto concerne la tutela dei risparmiatori che hanno acquistato i citati titoli, si osserva che i rapporti tra le banche e la clientela, relativi agli strumenti finanziari della specie, sono inquadrabili nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Nel caso in questione, trattandosi di emittente non bancario, non trovano applicazione, secondo quanto è previsto appositamente dall'articolo 23, comma 4, del citato Testo unico, le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali dettate nel Testo unico bancario.

Le questioni che attengono alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari nei confronti della clientela rientrano, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella competenza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

In particolare, sentita la CONSOB, per quanto concerne i risparmiatori italiani possessori di obbligazioni emesse per il complessivo importo di 1.125 milioni di euro, si precisa che 850 milioni di euro sono riferibili al gruppo Cirio Finanziaria e 275 milioni di euro alla Cirio Holding Spa, controllante della Cirio Finanziaria Spa. Si precisa che i menzionati prestiti sono stati collocati sull'euromercato seguendo tecniche operative *standard* e attraverso offerte destinate ad investitori istituzionali.

Da accertamenti preliminari effettuati dalla CONSOB, a seguito delle notizie concernenti il mancato rimborso di un prestito di 150 milioni di euro in scadenza il 3 novembre 2002, si è configurata la possibilità che i prestiti siano stati collocati in parte presso clientela italiana sin dall'emissione o a breve lasso di tempo. Essendo molto numerosi gli intermediari, soprattutto banche, intervenuti a vario titolo nel classamento delle obbligazioni Cirio, sono state attivate e sono ora in fase conclusiva iniziative di vigilanza volte ad individuare gli intermediari maggiormente critici da sottoporre a specifici accertamenti, in funzione della verifica del rispetto delle norme sulla sollecitazione all'investimento (obbligo di prospetto) e delle regole di comportamento inerenti alla prestazione dei servizi di investimento (obblighi generali di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse della clientela e obblighi specifici a ciascun servizio). In particolare, nell'ambito di un'attività istruttoria che ha riguardato oltre 100 intermediari, ne è stata selezionata una decina nei cui confronti si stanno valutando ulteriori verifiche da effettuare. Si tratta in sostanza di verificare se i comportamenti degli intermediari intervenuti siano stati tali da comportare di fatto una sollecitazione all'investimento nei confronti della clientela in assenza di prospetto, come pure se, in relazione alla prestazione dei servizi di negoziazione, raccolta ordini e/o di gestione, siano state osservate le varie regole di condotta, fra cui quella relativa alla valutazione dell'adeguatezza o meno delle operazioni.

Nell'ambito di tali iniziative di vigilanza, la CONSOB ha mantenuto gli opportuni contatti con la Banca d'Italia. Un quadro della situazione e dati precisi potranno ottenersi al termine degli accertamenti, tuttora in corso.

La CONSOB ha comunque proceduto, nei confronti della Cirio Finanziaria Spa, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 157, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, relativamente all'impugnativa del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2001.

L'importanza del fenomeno è comunque all'attenzione del Governo, che sta valutando, anche su un piano più generale, le iniziative da intraprendere in ordine ad una più incisiva e capillare attività di controllo del settore, al fine di prevenire disfunzioni o negligenze e garantire un'efficace tutela dei risparmiatori.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, ringrazio la sottosegretario Armosino per la tempestività con la quale ci offre tali elementi conoscitivi. La risposta del Governo, apprezzabile sotto certi aspetti, rimane pur sempre parziale in quanto fornisce elementi di conoscenza relativi ad interventi operati dal Governo, ma che in realtà non rientrano nella sua responsabilità. Erano altri i soggetti che avrebbero dovuto intervenire, in particolare la CONSOB. Infatti, il collegamento tra la CONSOB e la Banca d'Italia di cui parla la Sottosegretario è risultato vano rispetto alle azioni che avrebbero dovuto essere intraprese, cosa che forse non è accaduta.

La vicenda dei Cirio-*bond* è grave per la dimensione del *default* e per il numero di risparmiatori coinvolti. Anche se non possiamo negare che il rischio in certi casi è sempre elevato, avevano sperato in ottimi ricavi. Nel nostro Paese sono infatti molti i risparmiatori che hanno proceduto ad un cosiddetto «fai da te», guardando più ai ricavi che non ai rischi. Un'esperienza analoga si è verificata in Argentina, in Brasile e in alcuni Paesi in via di sviluppo, le cui economie instabili hanno determinato conseguenze molto gravi per i risparmiatori.

Tale vicenda è grave anche perché molte aziende, alcune di altissimo livello, che si apprestavano al debutto sul mercato obbligazionario e azionario, sono rimaste bloccate sul fronte del reperimento di risorse finanziarie. Inoltre, considerato il profilo professionale ed etico dei soggetti coinvolti, tale vicenda pesa negativamente sul funzionamento del mercato finanziario. Si sono determinate conseguenze negative per quelle società di analisi finanziaria sane che si occupano di esprimere una valutazione sul titolo obbligazionario (il cosiddetto *rating*) e che ormai si trovano in difficoltà perché molti risparmiatori sono rimasti «bruciati» e sono diventati quindi più prudenti.

Attualmente Bruxelles si sta muovendo nella direzione di rendere più trasparente il mercato, proprio a tutela dei piccoli risparmiatori. Altrettanto dovranno fare i soggetti istituzionali, in particolare la CONSOB. Con riferimento ai Cirio-*bond*, l'investimento è partito dai piccoli risparmiatori e non dagli investitori istituzionali, cioè quelli che gestiscono i fondi pensione e i fondi comuni di investimento, e ciò è dipeso dal fatto che quel

bond non aveva *rating*, segno evidente dell'opacità che ha contraddistinto il gruppo Cirio, almeno per quanto si è potuto appurare dal punto di vista delle responsabilità. Rispetto a quest'irrazionalità dei risparmiatori va inoltre evidenziata una responsabilità delle banche, anche se, ovviamente, questa non è esclusiva.

Deve essere in ogni caso assicurato il rispetto delle leggi ed è importante che le autorità di vigilanza, di revisione e di certificazione esercitino i necessari controlli. Risulta invece più difficile comprendere se i collegi sindacali abbiano svolto accurate verifiche o se, al momento dell'emissione di regolari certificazioni di bilancio, si siano accorti delle difficoltà finanziarie di questa società.

Ciò che mi ha particolarmente stupito, signor Sottosegretario, è che in un articolo comparso su «Il Sole - 24 Ore» del 16 novembre 2002 la problematica dei Cirio-*bond* era un *default* annunciato. Con puntuale lucidità, l'ufficio studi Caboto-Intesa BCI ha esternato «meraviglia» per come «qualcuno non si sia accorto in precedenza del rischio assoluto di questi *bond*». Successivamente, lo stesso quotidiano finanziario esprimeva sconcerto e sorpresa ancor più grandi nell'apprendere che un professionista del credito come Caboto aveva collocato nel gennaio 2001, in veste di capofila, i Cirio-*bond* a tre anni per 150 milioni di euro.

In ultima analisi, si rende necessario aumentare la vigilanza e l'azione del Governo anche rispetto a ciò che può sfuggire a soggetti istituzionali come la CONSOB, considerato che certe operazioni alterano il mercato finanziario e addossano gravi rischi sui risparmiatori. Siamo convinti dell'esigenza di costruire un'Europa dei cittadini, ma siamo altrettanto convinti che per costruirla sia necessario fare il possibile per evitare il verificarsi di fenomeni simili.

PRESIDENTE. Segue infine l'interrogazione 3-00887, da me presentata.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'interrogazione in oggetto fa riferimento alle stime che vengono effettuate dall'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, relativamente agli edifici già di proprietà degli enti previdenziali e ricompresi nel secondo provvedimento di «cartolarizzazione» di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze datato 21 novembre 2002, che fa specifico riferimento alla Società cartolarizzazione immobili pubblici Srl (SCIP).

Sicuramente vi sono differenze tra le valutazioni relative a beni ritenuti analoghi, oggetto della prima fase di cartolarizzazione, e quelle odierne. Passo ora ad analizzare, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia, in che modo avviene la valutazione estimativa.

Al riguardo, la valutazione estimativa è fissata dalle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 7, del già citato decreto legge n.351 del 2001, che testualmente recita: «Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità

immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendita di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe».

Pertanto, le valutazioni effettuate per gli immobili e le unità di proprietà degli enti previdenziali possono far registrare, in dipendenza dell'andamento nel tempo del mercato immobiliare locale, un incremento di valore rispetto alle valutazioni delle unità abitative comprese nel primo decreto di cartolarizzazione del dicembre 2001, che appunto risalgono a stime effettuate in anni precedenti direttamente dagli enti proprietari o da tecnici da essi incaricati.

Ciò premesso, per quanto concerne le dichiarazioni contenute in un articolo giornalistico pubblicato da «Il Sole – 24 Ore» dell'11 gennaio 2003, a prescindere dalla genesi dell'articolo 3 del citato decreto-legge che, in virtù delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione, consente di dare effetti retroattivi a manifestazioni di volontà dei privati altrimenti prive di efficacia, in quanto espresse in assenza di un'offerta in opzione del bene, non può che confermarsi che la data di dette manifestazioni di volontà e la loro tempestività, così come espressamente previsto dalla disposizione sopra richiamata, assumono efficacia anche ai fini della determinazione del valore del bene riportandolo ad un momento determinato nel tempo.

La lettura del secondo capoverso del comma 20 del già citato articolo 3 non lascia alcun dubbio, laddove si prevede che «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto».

Vi sono poi stati ulteriori passaggi relativamente a questa normativa, per cui si è voluto inserire queste disposizioni proprio per consentire a persone, che sarebbero arrivate a contratto scaduto in questa vicenda e non avrebbero avuto titolo ad una prelazione, di potere comunque beneficiare di tale diritto, che porta con sé la riduzione del prezzo.

Successivamente, a tutti coloro ai quali il contratto era scaduto abbiamo consentito di mantenere questa possibilità. Le valutazioni di prezzo sono, a volte, sensibilmente differenti, ma si rileva che la cartolarizzazione relativa al 2001 teneva conto di valutazioni effettuate dagli enti già per i processi di dismissione che in ogni caso si sarebbe dovuto porre in essere – noi poi abbiamo individuato lo strumento – e che si basavano su stime che in molti casi rispondevano a dati del 1998. In questo lasso di tempo vi è stato un sensibile incremento dei valori relativi al mercato immobiliare.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, la ringrazio innanzitutto per la celerità nel rispondere a quest'interrogazione, che è stata presentata solo di recente. Prima di potermi dichiarare completamente soddisfatto della risposta del Governo, le chiedo una ulteriore precisazione. A coloro

che hanno espresso intenzione di acquistare gli immobili, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 ottobre 2001, sarà applicato il prezzo di mercato di quel periodo oppure quello parametrato alla valutazione degli enti effettuata nel 1998 ovvero alle valutazioni elaborate nel 2002 o nel 2003?

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Verrà applicato un prezzo di mercato, anche se le valutazioni devono ancora essere effettuate. Se si riesamina l'intero percorso legislativo che ha dato origine alla disposizione in base alla quale abbiamo consentito ai soggetti di inviare la lettera, si vedrà che il problema che si poneva allora era che altrimenti i conduttori non avrebbero più potuto beneficiare di quei diritti in quanto, nel lasso di tempo durante il quale gli enti avrebbero poi venduto (a prescindere dall'anno specifico), sarebbero incorsi nella scadenza del contratto di locazione. Una volta scaduto tale contratto, sarebbe venuto assolutamente a decadere il diritto di prelazione con riferimento agli immobili in questione.

PRESIDENTE. Quindi, la data del 31 ottobre 2001 rappresenta solamente un termine entro il quale garantirsi la possibilità di avere il requisito per l'acquisto.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, anche a contratto scaduto, da quella data al momento in cui si effettuerà la vendita.

PRESIDENTE. Pertanto, si potrà avere l'effetto paradossale di due immobili adiacenti, ubicati nella stessa strada e nella stessa città, alienati sulla base di valutazioni completamente diverse.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esiste un caso che rientra proprio in questa fattispecie; mi riferisco a due stabili siti in Roma, nella centralissima via dei Prefetti, che sono stati ceduti, uno in base ad una certa stima, l'altro – che viene venduto adesso – con riferimento ad una valutazione assolutamente diversa. Questo perché nel corso degli anni il valore dell'immobile, legato anche alla zona su cui insiste, ha subito notevoli variazioni di mercato. Anche a seguito di varie istanze formulate in tal senso, abbiamo richiesto una valutazione che ha determinato un certo prezzo di vendita. Pertanto, anche se probabilmente è comunque al di sotto del valore di mercato, il prezzo relativo a questi due stabili siti nella stessa via risulta sensibilmente diverso.

PRESIDENTE. La ringrazio delle sue precisazioni e mi dichiaro soddisfatto della sua risposta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,45.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Si chiede di sapere:

se risulti confermata la grave situazione di 193 aziende artigiane del Torinese abituali fornitrici di beni e servizi alla ex Banca Cassa di Risparmio di Torino;

se risulti, altresì, che a seguito della fusione in Unicredit – Banca del Gruppo Unicredito Italiano – e della centralizzazione dell'Ufficio Acquisti a Milano le aziende suddette rischiano di non rientrare tra gli interessi del predetto ufficio;

se esista il fondato sospetto che in futuro gli appalti non saranno più affidati alle aziende dell'area torinese;

se tale situazione non rischi di aggravare le difficoltà in cui si trova l'area industriale piemontese e del Torinese in particolare.

(3-00687)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel gennaio 2001 sono stati collocati i Cirio-bond a tre anni per 150 milioni di euro;

nell'aprile del 2001 200 milioni di euro a cinque anni pagavano solo un margine di 1,82 per cento sull'Euribor e dell'1,88 sui BTP,

si chiede di conoscere: quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui pronunciamenti di professionisti del credito che hanno esternato meraviglia perché «qualcuno non si sia accorto in precedenza del rischio assoluto di questi bond»;

quali siano le iniziative poste a tutela dei risparmiatori alla luce della vicenda richiamata che riguarda emissioni di titoli obbligazionari sottoscritte inizialmente da investitori professionali e quindi esenti dal prospetto e successivamente ricollocate a ignari risparmiatori;

quali azioni intenda assumere per il rispetto di adempimenti che sono volti a proteggere gli intermediari ma non i risparmiatori che si vedono addossare i rischi di emissioni a sostegno di disinvolute operazioni finanziarie che fanno perdere ogni credibilità al mercato finanziario;

se questi stessi professionisti del credito abbiano rappresentato alla clientela così gravi preoccupazioni;

quale sia la dimensione di questo fenomeno nel sistema bancario italiano in considerazione del fatto che dalla stampa emerge che solo per il gruppo Cirio assume il rilievo di un milione di euro.

(3-00721)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che risulterebbe che l'Agenzia del Territorio, attraverso propri incaricati e su direttive del Ministero in indirizzo, stia procedendo alle stime riguardanti tutti gli edifici, a destinazione abitativa, ancora invenduti, ricompresi nel secondo provvedimento di «cartolarizzazione» di cui al decreto del citato Ministero del 21 dicembre 2002;

che sembrerebbe che ciò stia avvenendo in base agli attuali valori di mercato che risultano essere superiori del 30-50 per cento rispetto a quelli accertati e definiti per le unità abitative comprese (e vendute) nel primo decreto di cartolarizzazione del dicembre 2001, che risalgono a stime operate negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001;

che sulla base di tale valutazione accadrà che, a distanza di soli alcuni mesi, due edifici situati nella medesima strada potranno essere offerti in vendita a prezzi notevolmente differenti a causa dei ritardi delle Amministrazioni proprietarie;

che giova evidenziare che la legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», all'articolo 3, comma 20, secondo periodo, testualmente recita: «... Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto...»;

che da una lettura attenta della legge citata si evince che l'obiettivo della stessa è quello di attuare un processo di dismissione degli immobili unico e coordinato, al fine di ottimizzare i proventi complessivi ottenibili, evitando le conseguenze negative riconducibili alla realizzazione contemporanea e non sinergica di più programmi di vendita;

che in un recente articolo pubblicato su «Il Sole 24 ore» dell'11 gennaio 2003 è stato riportato che il Sottosegretario di Stato per l'economia competente per delega ha precisato che «chi ha inviato la lettera (raccomandata con ricevuta di ritorno) entro il 31 ottobre 2001 avrà la possibilità di acquistare al prezzo di mercato di quel periodo»;

che l'invito a comunicare la «disponibilità all'acquisto» entro il 31 ottobre è stata resa nota ufficialmente, considerato che si trattava di una modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 351 sopra citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2001, vale a dire un mese dopo il termine previsto,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto, non si ritenga di valutare la necessità di fornire una conferma di quanto dichiarato dal Sottosegretario in merito a quanto verificatosi;

se non si ritenga, altresì, che l'Agenzia del territorio competente nelle operazioni di stima degli edifici debba chiarire che in ogni caso saranno garantite analoghe condizioni di acquisto, con particolare attenzione alle valutazioni degli immobili, per tutti gli inquilini coinvolti nella «cartolarizzazione» di cui al decreto del 21 novembre 2002.

(3-00887)